

REGOLAMENTO *

* il regolamento ha valore di statuto per la sezione
(approvazione Arcivescovile del 17 gennaio 2012)

Art. 1 – L'UCAI di Milano, sezione dell'*Unione Artisti Cattolici Italiani*, fu istituita nel 1948

Art. 2 – L'UCAI è un'associazione privata di artisti, critici e simpatizzanti che operano nel campo delle diverse manifestazioni artistiche ispirandosi ai valori del Cristianesimo e nell'alveo del Magistero della Chiesa Cattolica

SCOPO E ATTIVITA'

Art. 3 – La sezione UCAI di Milano non ha scopo di lucro. Essa intende

- a) favorire la formazione spirituale e l'aggiornamento culturale dei soci nel campo delle arti;
- b) contribuire all'evangelizzazione del mondo dell'arte e a collaborare, nel settore delle arti, con la chiesa locale;
- c) incoraggiare e promuovere iniziative nel campo dell'arte in genere e in quella liturgica in specie
- d) curare i rapporti con quanti, nel mondo delle arti, pur muovendo da differenti posizioni culturali e religiose, perseguono la promozione della persona umana

A tal fine la sezione UCAI di Milano cura manifestazioni artistiche e culturali, divulga la conoscenza e promuove la tutela del patrimonio artistico anche attraverso i mezzi di comunicazione sociale

Art. 4 - L'adesione all'UCAI impegna all'accettazione dei suoi principi e finalità, a partecipare alla sua vita sociale, a contribuire nel modo proprio di ciascuno all'elaborazione, promozione e sostegno delle iniziative della sezione

SOCI

Art 5 – I soci della sezione UCAI di Milano possono essere **soci effettivi** o **soci onorari**

I **soci effettivi** sono quelli in regola con il versamento della quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio direttivo e comprendente il contributo destinato al Consiglio Nazionale dell'UCAI. I soci effettivi hanno diritto di voto nell'Assemblea dei soci e possono essere designati per l'assunzione delle diverse cariche sociali.

I **soci onorari** non possono superare il numero di tre. Essi vengono proposti al Consiglio nazionale su circostanziata motivazione del Consiglio direttivo. I soci onorari possono partecipare alle assemblee generali, senza diritto di voto o di assumere cariche sociali.

I Soci effettivi e gli onorari devono mantenere una condotta corretta nei confronti degli associati e nei riguardi dell'Unione. Qualora si verificassero comportamenti non conformi a criteri di correttezza e moralità il Consiglio direttivo, sentite le parti in causa, a suo insindacabile giudizio potrà deferire i soci inadempienti al Collegio Nazionale dei Proviviri.

ISCRIZIONI

Art. 6 – Il socio che intende aderire all'UCAI deve presentare richiesta scritta al Consiglio di Presidenza con la firma di due soci regolarmente iscritti alla sezione. Entro trenta giorni il Consiglio di Presidenza comunica inappellabilmente l'accettazione della domanda.

QUOTA SOCIALE

Art. 7 - Le quote dei soci sono annualmente versate nella misura deliberata dal Consiglio direttivo e non sono restituibili. La quota sociale deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Art. 8 - La qualifica di socio della sezione UCAI Milano si perde:

- a) per dimissioni
- b) per decadenza
- c) per allontanamento

Le **dimissioni** devono essere presentate per iscritto alla propria sezione.

Le **decadenza** è deliberata dal Consiglio direttivo per morosità dopo ripetuto sollecito scritto di regolarizzazione

L'**allontanamento** è deliberato dal Consiglio direttivo per comportamento manifestamente incompatibile con le finalità dell'Unione: contro tale deliberazione è ammesso ricorso al Collegio Nazionale dei Proviviri.

PATRIMONIO

Art. 9 - Il patrimonio della sezione è costituito da: i beni inventariati, i contributi volontari, le liberalità, i lasciti e gli apporti degli associati: mezzi sufficienti per il conseguimento dei fini statutari che assicurano la permanenza in vita dell'associazione.

La sezione **UCAI di Milano** provvede alla propria gestione di esercizio con:

- le quote dei soci effettivi
- i contributi e le oblazioni di enti e privati
- le eventuali altre entrate non destinate all'incremento del patrimonio
- i realizzi, in via straordinaria, di patrimonio a copertura delle eventuali perdite di esercizio

Non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative

Gli eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 - Gli organi dell'associazione sono:

- **L'ASSEMBLEA DEI SOCI**
- **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**
- **IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA** (Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere)
- **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Tutte le cariche sono a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi per le eventuali spese sostenute a fronte dei corrispondenti giustificativi di spesa.

CONSULENTE ECCLESIASTICO

Art.11 - Il Consiglio direttivo e la Presidenza della sezione sono assistiti dal Consulente Ecclesiastico della sezione, nominato dall'Arcivescovo di Milano, sentita la Presidenza della sezione stessa.

Esso partecipa di diritto alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio direttivo e alle Commissioni di lavoro.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 12 - L'Assemblea è costituita da tutti i soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale e i soci onorari, questi ultimi senza diritto di voto. Si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, presso la sede sociale od altrove, su convocazione del Presidente del Consiglio direttivo.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria su richiesta di un terzo dei soci effettivi in regola col pagamento della quota sociale; è validamente costituita quando sia presente, in prima convocazione, la maggioranza degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il loro numero. Ogni Socio può essere latore di non più di due deleghe.

L'Assemblea, validamente costituita, delibera a maggioranza dei presenti.

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

Art.13 - I compiti dell'Assemblea di sezione sono i seguenti:

- nomina il Consiglio direttivo
- approva il conto consuntivo e preventivo della sezione
- discute e delibera circa le relazioni sull'attività svolta dal Consiglio direttivo.
- formula in linea di massima i programmi di attività della sezione
- designa il delegato di sezione in seno all'Assemblea Nazionale nella misura di uno ogni 50 soci validamente iscritti.

CONSIGLIO DI SEZIONE

Art.14 -Il Consiglio direttivo, nominato dall'Assemblea dei soci, è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili per due soli mandati consecutivi.

Art.15- Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza assoluta dei votanti.

In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del vice Presidente.

Art.16- Il Consiglio direttivo

- elegge a scrutinio segreto tra i suoi membri: il Presidente, il vice Presidente, il Tesoriere.
- nomina il Segretario su proposta del Presidente
- sovrintende alla corretta applicazione delle norme statutarie e direttive dell'Assemblea nonché del presente Regolamento
- predisporre il conto consuntivo e preventivo della sezione
- organizza le attività della sezione

Art.17 - Il Consiglio direttivo si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario ed urgente, con convocazione a cura del segretario da effettuarsi in via ordinaria per e-mail o fax o a mezzo posta con preavviso di otto giorni. In caso di urgenza anche tramite telefono.

La convocazione del Consiglio direttivo può essere effettuata anche su richiesta scritta di un terzo dei consiglieri. Qualora si rendesse necessario aggiornare la seduta del Consiglio direttivo per successive convocazioni, l'invito ai soci membri presenti è fatto verbalmente dal Segretario, comunicando ad essi l'ordine del giorno, ferma restando la prassi usuale di convocazione per i consiglieri assenti.

Art. 18- Il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei consiglieri dimissionari o decaduti in quanto assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive, con i primi candidati risultati non eletti secondo l'ordine di preferenze avute da ciascuno. In caso di impossibilità di tale sostituzione, il Consiglio direttivo provvede, a suo insindacabile giudizio, alla cooptazione di nuovi consiglieri scegliendoli tra i Soci, o tra i non iscritti con l'obbligo per questi ultimi dell'iscrizione.

La cooptazione è esercitabile fino ad un massimo di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo ed è soggetta a ratifica da parte dell'Assemblea generale dei soci nella prima riunione anche se straordinaria

Art. 19 – Qualora, per qualsiasi causa, il numero dei componenti il Consiglio direttivo si riducesse a meno della metà o comunque in caso di perdurante inattività del Consiglio stesso, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea dei Soci per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Art. 20 - Il Presidente (o, in caso di assenza o impedimento il vice Presidente) rappresenta legalmente l'Associazione; vigila sull'esatta osservanza delle norme che la regolano da parte del Consiglio direttivo e dei Soci; provvede in autonomia alla amministrazione e gestione della sezione, salvo ratifica delle spese e all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo .

Il Presidente tiene i rapporti con la Presidenza nazionale dell'Unione e partecipa in presenza o per delega alle riunioni da essa promosse.

Ha la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio. Ha firma libera sui conti correnti bancari e postali.

In caso di assenza sia del Presidente sia del vice Presidente il Consiglio direttivo può nominare un suo membro con poteri di firma limitati ad atti di ordinaria amministrazione.

TESORIERE

Art. 21 - Il tesoriere tiene l'amministrazione patrimoniale e contabile dell'Associazione, presenta al Consiglio direttivo la situazione finanziaria, provvede annualmente alla compilazione del consuntivo e del preventivo e ne trasmette copia alla Presidenza nazionale. Provvede inoltre alla gestione degli adempimenti fiscali secondo le leggi vigenti e al versamento delle quote di spettanza del Consiglio Nazionale tassativamente entro il 30 aprile o comunque prima dell'assemblea annuale ordinaria. Il Tesoriere ha firma libera sui conti correnti bancari e postali.

I soci a cui il Consiglio di sezione affida il compito di organizzare e condurre un'iniziativa devono concordare preventivamente con il tesoriere gli adempimenti associativi e fiscali relativi alle attività di cui sono responsabili.

Le pratiche di rilevanza contabile espletate o seguite da singoli soci responsabili delle attività, devono essere consegnate in originale al Tesoriere.

SEGRETARIO

Art. 22 - Il segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e della Assemblea dei Soci, provvede alla comunicazione per iscritto ai soci della data di convocazione dell'Assemblea, indicando il luogo, il giorno e gli argomenti da trattare; cura le relazioni tra i vari gruppi. Si accerta che i verbali del Consiglio vengano approvati all'inizio della seduta successiva.

REVISORE DEI CONTI

Art. 23- Contemporaneamente alla nomina dei componenti del Consiglio direttivo , l'Assemblea dei Soci nomina anche da un Revisore dei conti a cui compete il controllo sull'osservanza della legittimità della gestione economica e finanziaria della sezione UCAI; esamina i conti preventivi e consuntivi predisposti dal Consiglio e riferisce all'Assemblea. Deve essere invitato a partecipare alle sedute del Consiglio; dura in carica tre anni, decade alla scadenza del Consiglio di sezione ed è rieleggibile.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24- L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

SCIoglimento

Art. 25 – Lo scioglimento della sezione UCAI di Milano è consentito su richiesta di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto. Può altresì essere disposto dal Consiglio Nazionale dell'UCAI con adeguata motivazione .

I beni patrimoniali che residuano dovranno essere conferiti all'UCAI nazionale o ad Enti o Istituzioni senza fine di lucro da essa indicati ,salvo diversa disposizione di legge.

Art. 26 - Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla approvazione da parte di S.E. il Cardinale Arcivescovo di Milano.